

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Allegato alla delibera di C.C. n. del 27.11.2000

REGOLAMENTO

**CRITERI, REQUISITI E
CARATTERISTICHE DELLE
AREE SULLE QUALI
POSSONO ESSERE
INSTALLATI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE
CARBURANTE**

INDICE

- Caratteristiche di salvaguardia ambientale pag. 3**
- Prescrizioni di natura urbanistica pag. 4**
- Viabilità e Codice della Strada pag. 5**
- Collaudo Impianti di distribuzione ad uso pubblico e privato pag. 6**

1. CARATTERISTICHE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 1 – TUTELA DELLE ACQUE

Al fine di garantire la tutela della qualità delle acque, è vietato l'insediamento e l'installazione di Impianti di distribuzione carburanti in aree confinanti con corsi di acqua, torrenti e rogge, ovvero le cui acque siano utilizzate in agricoltura per l'irrigazione.

I nuovi serbatoi interrati per carburanti devono possedere i requisiti di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (G.U. n. 176 del 29.07.1999) e non potranno essere installati su una distanza inferiore a 6 (sei) metri dal corso d'acqua avente le caratteristiche suddette.

ART. 2 – SISTEMAZIONE DEL VERDE

L'area sede degli impianti pubblici e/o stradali dovrà essere presumibilmente attrezzata con aiuole a verde e piantumata con un numero congruo di essenze ad alto fusto, preferibilmente del tipo "Quercus Rubra Americana".

La piantumazione seguirà il perimetro dell'area, disposta in modo tale da non arrecare alcun problema dal punto di vista della sicurezza e della viabilità.

ART. 3 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO

I nuovi impianti di distribuzione carburanti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi atti a prevenire dispersioni in atmosfera di fumi e vapori inquinanti derivanti dalla attività svolta e rispondere alle più recenti normative in materia di salvaguardia ambientale di cui alla Legge 4 novembre 1997 n. 413: "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene".

ART. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La zonizzazione acustica del territorio comunale, ovvero il D.P.C.M. 14.11.1997 in caso il Comune non disponga di tale documento approvato, disciplina i livelli massimi diurni e notturni di inquinamento acustico per le aree sede di nuovi Impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico e/o stradale.

L'autocertificazione allegata al Progetto inoltrato all'Amministrazione per ottenere l'autorizzazione all'insediamento di un nuovo impianto, prevista dal Decreto Legislativo 32/98, all'art. 1 comma 3, dovrà contenere una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato, della rispondenza dell'impianto ai requisiti acustici di cui sopra.

In caso non possano essere garantiti tali requisiti, dovranno essere previste apposite strutture arboree (siepi, arbusti, ecc...), nel progetto, che permettano di sanare la situazione.

Ad ogni modo, non potranno essere autorizzati impianti che superino di 5 db il valore limite fissato per l'area oggetto dell'eventuale insediamento.

2. PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICA

ART. 5 – INDICAZIONI GENERALI

I nuovi impianti di distribuzione carburanti pubblici e/o stradali potranno essere insediati esclusivamente nelle zone definite dal P.R.G. vigente dall'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione, approvate con delibera C.C. n. del come "Zone di rispetto stradale e ambito di salvaguardia per nuovo tracciato stradale".

ART. 6 – PRESCRIZIONI

Gli impianti dovranno rispettare una distanza minima di arretramento pari al 50% della profondità rispettivamente delle zone di rispetto stradale e delle linee di arretramento dell'edificazione prevista dal P.R.G.

Non è ammessa la costruzione di nuovi impianti di distribuzione di carburante al di fuori degli ambiti di espansione degli insediamenti extragricoli di P.R.G. lungo le strade corrispondenti a percorsi comprensoriali di interesse ambientale disciplinate dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante al P.T.C.C.

3. VIABILITA' E CODICE DELLA STRADA

ART. 7 – CORSIE DI INCANALAMENTO

Nelle fasce di rispetto di cui all'art. 5 del presente documento, i nuovi impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in modo da consentire la creazione di una corsia di incanalamento di larghezza non inferiore a metri 3.00.

Tali corsie e la relativa segnaletica stradale, da posarsi a cura dell'intestatario della licenza, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione.

4. COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO

ART. 8 – COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI COLLAUDO

Ai sensi della L.R. n. 28/84 e successive varianti e/o integrazioni, le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, nonché alla generale conformità dell'Impianto al progetto presentato con la richiesta di autorizzazione, sono effettuati da una apposita Commissione Tecnica, nominata dalla Giunta Comunale, composta da:

- Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
- Responsabile Polizia Municipale
- Tecnico VV.F.
- Tecnico ASL
- Tecnico Ufficio Tecnico di Finanza

Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle eventuali indennità spettanti ai componenti della Commissione, saranno a carico dei richiedenti.